

Statuto Generazione 231

Articolo 1 – Costituzione

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Roma, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Generazione 231 - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dall'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Finalità

L'associazione "Generazione 231 - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione o anche "G.231", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 3 – Scopo sociale

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi e dei propri associati le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Ed in particolare persegue, a titolo esemplificativo, le seguenti finalità:

- promuovere la cultura della legalità imprenditoriale e dell'etica dell'impresa;
- promuove la conoscenza e la cultura della *compliance* societaria, in tutti i suoi aspetti e i suoi articolati normativi e tecnici miranti a proteggere l'azienda dai rischi di carattere legale e reputazionale;
- promuovere la conoscenza della normativa del diritto commerciale e d'impresa, con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi penali o amministrativi, comunque di carattere afflittivo e invalidante per l'esercizio delle attività, nonché di tutti gli altri articolati normativi che si rivolgono, alle realtà organizzate, imprese ed enti diversi, che presuppongono l'adesione a valori di integrità e di etica condivisi;
- promuovere nelle imprese la cultura della prevenzione del rischio;
- promuovere la cultura della protezione dati e della tutela dei consumatori;
- sensibilizzare le imprese rispetto alle situazioni anomale e sintomatiche di condotte illecite (a titolo esemplificativo e certamente non esaustivo si pensi agli elementi

PAP

preparatori per realizzare i reati contro la PA, tributari, salute e sicurezza sul lavoro, ambientali, societari, etc.);

- promuovere, nelle predette materie, l'accrescimento e la specializzazione dei professionisti operanti nei settori della "compliance";

promuovere l'applicazione processuale di normative ancora poco considerate nelle realtà giudiziarie e da parte di tutte le Procure nazionali, nonché l'applicazione delle normative amministrative da parte delle rispettive Autorità, in funzione di prevenire la commissione di illeciti, sollecitare lo spirito di prevenzione in tutte le organizzazioni semplici o complesse; anche stimolando il dialogo e la collaborazione con le Autorità stesse tramite l'organizzazione e partecipazione ad eventi e seminari di carattere formativo ed informativo;

- compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti ed accordi di collaborazione professionale;

- promuovere gruppi di lavoro e di studio in qualsiasi modo denominati, aventi ad oggetto la giurisprudenza del diritto penale d'impresa o comunque attinente al diritto delle realtà organizzate;

- promuovere l'integrazione tra i diversi sistemi di gestione dei rischi aziendali;

- compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti.

Articolo 4 – Le attività dell'associazione

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- favorire la più stretta collaborazione tra gli associati, lo scambio di informazioni, la condivisione di studi e ricerche, nonché trovare forme di collaborazione e supporto, anche elaborando appositi regolamenti.

- promuovere e svolgere attività formative di vario livello (*stage*, tirocini, alta formazione, *master*, etc.) per professionisti, imprenditori e loro risorse umane, studenti di ogni ordine e grado;

- stilare e sottoscrivere protocolli, accordi e convenzioni, rapporti di collaborazione e/o consulenza con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

- costituirsi parte civile nei processi penali instaurati nei confronti di enti, anche in conformità ex D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm;

- esercitare azioni collettive e *class action*;

- tutelare comunque le vittime di illeciti commessi da gruppi in qualsiasi modo organizzati;

- organizzare convegni di studio, seminari, *webinar*, incontri per il coordinamento dell'attività di ricerca ed altre manifestazioni culturali anche mediante la collaborazione con organismi professionali, atenei, associazioni di categoria e uffici giudiziari;

ASD
Kup

Guido Gid

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- svolgere attività di stimolo e sollecito verso tutte le articolazioni dello Stato - centrali e periferiche - a tutti i livelli, per l'adozione e l'attuazione di iniziative e provvedimenti finalizzati a migliorare il quadro normativo;
- svolgere le attività di divulgazione anche mediante specifiche iniziative editoriali, la gestione di una testata giornalistica e comunque l'organizzazione e la gestione di canali di comunicazione tematici;
- sottoscrivere accordi o convenzioni, a favore degli associati, con enti e soggetti terzi;
- fornire informazioni, consulenza e collaborazione agli operatori del diritto, alle istituzioni, agli enti pubblici e ai privati;
- fornire consulenza e collaborazione agli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per lo svolgimento delle loro attività;
- produzione documentale a favore delle imprese e dei giovani imprenditori rispetto alla corretta ed efficace applicazione delle normative di prevenzione degli illeciti, eventualmente anche mediante l'elaborazione di "prototipi", "Linee Guida" e "Best practice";
- promuovere ed effettuare studi e ricerche sui temi che interessano le finalità;
- istituire e promuovere momenti di confronto con i propri associati e con i soggetti terzi (P.A. e imprese) rispetto all'applicazione delle normative nazionali ed internazionali che imprimono la cultura dell'integrità d'impresa;
- promuovere un gruppo di lavoro e di studio in qualsiasi modo denominati, aventi ad oggetto la giurisprudenza del diritto penale d'impresa o comunque attinente al diritto delle realtà organizzate;
- istituire un osservatorio avente ad oggetto le *best practice* in materia di responsabilità degli enti di qualsiasi natura avente carattere potenzialmente afflittivo.

Articolo 5 – Svolgimento delle attività




Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6 – Attività accessorie

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Articolo 7 – Soci



L'associazione prevede diverse categorie di soci:

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'APS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Il socio fondatore ha sempre diritto a partecipare all'assemblea ed intervenire.

Il socio fondatore, qualora in regola con il pagamento della quota associativa annuale, è anche socio ordinario.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato;

Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico (come indicato specificatamente all'art. 13);

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, e hanno diritto di partecipare all'assemblea, senza diritto di voto e senza determinare il quorum deliberativo.

Possono diventare soci ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta, purché svolgano attività professionale aderente e coerente con le materie trattate dall'associazione e ne condividano gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e abbiano i requisiti richiesti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'associazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio ordinario è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo con apposita delibera stabilisce la quota di ammissione e la quota annuale, valutando eventualmente una differenziazione rispetto all'anzianità professionale.


Articolo 8 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo valuta l'ammissione dei candidati soci sulla base del concreto e sincero interesse alla partecipazione delle attività dell'associazione, dalle esperienze professionali, dalla volontà di condividere le proprie esperienze e dall'impegno alla cooperazione con gli associati.

Articolo 9 – Rigetto della domanda

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.



5
5
5

Articolo 10 – Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ordinario ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata coloro che, essendo iscritti ad ordini professionali, vengono (o, meglio, saranno) raggiunti da provvedimenti di radiazione/sospensione al rispettivo Albo.

Inoltre, la perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13 - Sostenitori

Possono, altresì, essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 15 - Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario;
- Il Tesoriere;
- I Consiglieri;



- l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - Il Revisore dei conti, laddove eletto;
 - Il Garante qualora eletto;
- Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno due volte l'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina il Presidente;
- nomina il Consiglio direttivo;
- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - Deliberazione ordinaria dell'assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Deliberazione straordinaria dell'assemblea

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Responsabilità dei Consiglieri e elezioni

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o attraverso



strumenti informatici. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, anche attraverso modalità informatiche.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, compreso il Presidente, da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Doveri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - Surroga dei componenti del Consiglio Direttivo

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26 - Il Presidente e i Vicepresidenti

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dai Vicepresidenti. I

Vicepresidenti saranno presentati dal Presidente all'assemblea prima della sua nomina. I Vicepresidenti vengono scelti anche in funzione di garantire la più alta rappresentanza delle aree territoriali.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 giorni dall'elezioni di questi. Tali consegne devono risultare da processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

I Vicepresidenti affiancano il Presidente nell'esercizio delle sue attività. Essi sono scelti tra i soci, hanno anche essi la rappresentanza dell'associazione, nonché la responsabilità delle aree operative di competenza.

Art. 27 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'associazione. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze, delle riunioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29 - I Consiglieri

I Consiglieri compongono il Consiglio direttivo e possono ricoprire specifiche mansioni e rivestire compiti assegnati loro dal Presidente e dai Vice Presidenti in ordine agli scopi e finalità di cui al presente Statuto.

Art. 30 - L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

Firma
 

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 32 - Il Garante

Il Garante, organo facoltativo, è soggetto, socio o non socio, che, per riconosciute capacità, anche morali, viene nominato dall'assemblea dei soci.

Al Garante sono affidate tutte le controversie tra l'Associazione e i soci, e tra i soci stessi, ivi compresi le questioni statutarie.

Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto reclami al garante in relazione alle attività dell'Associazione.

Il Garante delibera in ordine alle materie ed alle questioni di propria competenza a norma del presente Statuto e provvede a comunicare per iscritto le proprie deliberazioni agli interessati.

Il garante, nel rispetto di attribuzioni e competenze di tali organi, potrà fornire indicazioni e raccomandazioni al Consiglio Direttivo e all'Assemblea al fine di garantire l'attuazione dello Statuto. È invitato, con diritto di parola, alle riunioni degli organi collegiali. Il Garante non decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo.

Il Garante dura in carica quattro anni.

Art. 33 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari.



Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 34 - Le entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35 - Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36 - L'utilizzo del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 37 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 38 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 39 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 40 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 41 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

